

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2011, n. 2408

Autorizzazione alle ASL, agli IRCCS, alle Aziende Ospedaliere per la definizione di accordi transattivi con i fornitori di beni e servizi, in relazione alle posizioni debitorie aperte alla data del 31/12/2010 non oggetto di precedenti accordi transattivi.

L'Assessore alle Politiche della Salute, di concerto con l'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, d'intesa con i dirigenti del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione e dal Dirigente del Servizio Controlli riferisce quanto segue:

VISTA: La Legge Regionale 9 febbraio 2011 n.2, recante "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012", che prevede, tra l'altro, obiettivi di risparmio della spesa sanitaria;

VISTO il D.lgs. 231/2002, recante "attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 febbraio 2011, con la quale le istituzioni Comunitarie, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, hanno inteso emanare specifica direttiva in merito, concedendo agli Stati membri quale termine ultimo per il recepimento la data del 16 marzo 2013;

TENUTO CONTO che la medesima Direttiva individua quali principi di riferimento:

- *la riduzione dei tempi di pagamento;*
- *la riduzione del contenzioso, ed il ricorso a misure di risoluzione delle controversie;*
- *la certezza delle procedure, la trasparenza e l'uniformità di applicazione della norma;*

- *la regolarità dei pagamenti.*

DATO ATTO che l'art. 1, comma 5 del D.L. n.9 del 18/01/1993, così come approvato dalla L. 67 del 18/03/1993, prevede che "Le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", tenuto conto che con D.M. del 15/10/1993 si è proceduto altresì ad individuare i fondi a destinazione vincolata di cui innanzi, tenuto conto che a seguito di consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, fra cui la sentenza n. 285/1995 e n. 211/2003, detta impignorabilità non è opponibile nel caso di violazione dell'ordine cronologico di fatturazione;

VISTA la L.R. 19-2-2008 n. 1, recante "Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008", che all'art. 3, comma 1 riporta quanto segue: "I direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico -IRCCS) emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori di beni e servizi. È possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di servizio caratterizzati da prevalente impegno di personale. È data priorità alle imprese che prestano servizi e ditte artigianali che hanno rapporti in essere per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA";

CONSIDERATO che, nonostante l'intensificarsi dell'azione amministrativa ed organizzativa svolta

per l'estinzione del debito pregresso, dimostrata anche dalla riduzione dei tempi medi di pagamento delle Aziende del SSR negli ultimi tre anni, la crisi di liquidità del Sistema Sanitario incide sul tessuto produttivo delle aziende fornitrici di beni e servizi a causa dei fattori di seguito sinteticamente rappresentati:

1. sistematica sottostima del fabbisogno finanziario dei livelli essenziali di assistenza trasferiti da parte del governo nazionale alle regioni;
2. ritardata erogazione alle regioni del finanziamento integrativo a carico dello stato centrale di cui all'art. 1, comma 173 L. 311/2004, cosiddetto finanziamento condizionato;
3. criticità connesse con le necessarie garanzie previste dalla legge ai fini della materiale erogazione dei pagamenti, con aggravio procedurale e conseguente ritardo di pagamento;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 163/2006 che dispone "Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile."

ATTESO che nella attuale situazione di crisi finanziaria dei mercati vi è un contrazione di liquidità, che pone a serio rischio la sopravvivenza delle aziende fornitrici di beni e servizi, tenuto conto che i tempi medi di pagamento dei fornitori, come da rilevazione ASSOBIOMEDICA (Elaborazione Centro studi Assobiomedica sui dati EUCOMED, EDMA 2010) per quanto attiene i Days of Sales Outstanding (DSO) nel 2010 è stata di 278 gg a livello nazionale, mentre per la regione Puglia i relativi DSO sono pari 312 gg;

CONSIDERATO, che le posizioni soggettive di cui trattasi afferiscono a diritti soggettivi patrimoniali, caratterizzati da disponibilità, con la conseguenza che i creditori possono ritenere di loro convenienza la conclusione delle transazioni disciplinate dalle presenti disposizioni;

TENUTO CONTO che nell'ultimo triennio l'ammontare complessivo delle forniture di beni

sanitari e non, nonché di servizi non sanitari è stato mediamente pari a 1.235 M€ annui, e che pertanto al fine di riallineare gli aspetti di cassa e competenza, passando da una media regionale di DSO pari a circa 300 gg ad una media obiettivo di DSO pari a circa 180 gg, è necessario immettere liquidità tale da consentire a tutti i fornitori di poter aderire, qualora lo ritengano opportuno e conveniente, alle transazioni di cui alla presente, per un ammontare complessivo non inferiore a 600M€;

RITENUTO che la definizione delle posizioni debitorie pregresse, possa efficacemente contribuire ad un abbattimento dei costi complessivi delle Aziende Sanitarie Pubbliche, in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento, con effetti positivi oltre che sugli oneri accessori e sul contenzioso delle Aziende Pubbliche, anche in termini di impulso per evitare il dissesto e per contribuire alla rivitalizzazione della filiera delle aziende produttrici di beni e servizi che intrattengono rapporti con il SSR;

ATTESO che procedure analoghe sono state espletate anche in altre regioni, che parimenti hanno ritenuto di implementare idonei strumenti per far fronte alla crisi di liquidità del sistema sanitario regionale e per migliorare le procedure di liquidazione e pagamento delle forniture di beni e servizi;

CONSIDERATO che l'immissione di liquidità ha un costo opportunità, dato dal tasso di riferimento (Euribor 3 mesi) e da uno spread, determinato dagli operatori autorizzati ai sensi della legge del T.U.B. n. 385 del 1 settembre 1993 così come integrato dal D.Lgs n. 141/2010, cui correntemente si riferiscono gli operatori del settore per far fronte alla menzionata crisi di liquidità;

ATTESO che le procedure previste dalla legge richiedono che, in un ottica di trasparenza, le fatture possano essere liquidate solo se per ogni transazione ci sia un codice identificativo di gara (CIG), un codice unico di progetto (CUP), che venga acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.), e che vengano attuate le necessarie misure per la tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle disposizioni di legge (Legge n.

136/2010-”Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”; D.P.R. n. 207 del 05/10/2010-Art. 6);

RITENUTO opportuno che la Regione supporti iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati dai fornitori nel completamento dei processi di lavorazione delle fatture che rendono le stesse liquidabili e, nel contempo, responsabilizzare le Aziende sanitarie nel rispetto dell'autonomia di cui al D.Lgs n. 502/92, portando il sistema verso una normalizzazione dei processi amministrativo contabili;

CONSIDERATO l'interesse della Regione all'accertamento e alla estinzione, da parte delle Aziende Sanitarie pubbliche, secondo modalità uniformi, del debito relativo alle suddette prestazioni, affinché a partire dal 2012 si attuino procedure tali da assicurare la regolarità e la puntualità nei pagamenti ai vari soggetti fornitori di beni e servizi al sistema sanitario nel rispetto del Piano di Rientro;

RITENUTO opportuno che la Regione provveda al supporto tecnico e prenda atto delle intese eventualmente raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori, senza con ciò prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno diretto e/o indiretto in relazione ai pagamenti o agli accordi transattivi;

RITENUTO di dover escludere dagli indirizzi di cui alla presente i debiti riferiti alle gestioni liquidatorie delle sopresse UU.SS.LL., per i quali sono già in atto apposite procedure;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di autorizzare i Direttori Generali di ASL, AO, IRCCS pubblici, alla definizione di accordi transattivi con i fornitori del sistema sanitario regionale che ne facciano richiesta, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, dell'economicità, adottando i criteri di seguito specificati:

a. Le transazioni dovranno avere ad oggetto prioritariamente la debitoria inerente la fornitura di beni e servizi per il periodo sino al 31/12/2010, e successivamente la debitoria maturata fino al 30/6/2011, con espressa esclusione delle gestioni liquidatorie delle sopresse Unità Sanitarie Locali;

- b. Sono ammissibili a transazione solo i crediti per i quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile (credito certo, liquido ed esigibile);
- c. gli accordi, da perfezionarsi entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dovranno prevedere:
 - a. la rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi gli eventuali interessi di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché ad ogni eventuale onere o spesa accessoria;
 - b. la rinuncia ad eventuali procedimenti giurisdizionali in itinere, ivi comprese le spese legali e accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell'accordo;
 - c. il riconoscimento, in relazione all'immissione di liquidità, di uno sconto sul valore facciale del debito, nella misura non inferiore al 2,5% del valore di fattura oggetto della transazione.
- d. Di stabilire che detti accordi, nell'ottica della collaborazione istituzionale, potranno essere conclusi anche a seguito di consultazione da parte delle singole Aziende (ASL, AO, IRCCS Pubblici) delle associazioni imprenditoriali, di partenariato e di categoria, al fine di favorire l'uniformità dei procedimenti.
- e. Di stabilire che rimane impregiudicata l'ordinaria consecuzione nei pagamenti da effettuarsi verso i fornitori, come spettante in base alle norme regionali previste dalla L.R. n° 1 del 19/2/2008 e successive modifiche, per chi non volesse utilizzare la procedura di transazione come prevista nel presente atto.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La spesa derivate dalla presente deliberazione non è immediatamente quantificabile, in quanto trattasi di accordi transattivi eventualmente da definire.

La successiva attuazione della presente deliberazione, al solo fine di favorire la stipula di accordi transattivi fra ASL, IRCCS Pubblici e AO, secondo le modalità stabilite dalla presente, trova copertura sui capitoli del bilancio regionale inseriti nelle UPB delle Aree Servizio 05.08; 05.05; 05.06; e 05.07. Le eventuali erogazioni saranno disposte, a seguito di opportuna ricognizione, con successivi atti da parte del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, anche in deroga alle assegnazioni ai Servizi Regionali delle UPB in cui sono collocati i relativi capitoli di spesa.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore, Prof. Tommaso Fiore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Alla luce di quanto esposto in narrativa, che qui vi si intende integralmente riportato:

- I. Di autorizzare i Direttori Generali di ASL, AO, IRCCS pubblici, alla definizione di accordi transattivi con i fornitori del sistema sanitario regionale, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di economicità della gestione;
- II. Di stabilire quale vincolo per la definizione degli accordi di cui al punto precedente i seguenti criteri:
 - a. Le transazioni potranno avere ad oggetto prioritariamente la debitoria inerente la fornitura di beni e servizi per il periodo sino al 31/12/2010, e successivamente la debitoria

al 30/6/2011, con espressa esclusione delle gestioni liquidatorie delle sopresse Unità Sanitarie Locali;

- b. Sono ammissibili a transazione solo i crediti per i quali sia stata preventivamente verificata dall'Azienda (ASL, AO, IRCCS Pubblici) la regolarità amministrativa e contabile (credito certo, liquido ed esigibile); non sono ammissibili a transazione i debiti oggetto di precedenti accordi;
 - c. Al fine di procedere alla definizione di accordi ai sensi della presente, ed in via propeutica, le singole ASL, AO e IRCCS Pubblici inviano al competente Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale l'elenco completo ed aggiornato della debitoria verso fornitori di beni e servizi sanitari e non, suddivisa per fornitore, anno di competenza, ed ammontare ancora dovuto alla data del 30/09/2011, secondo lo schema allegato alla presente, sub 1;
 - d. gli accordi, da perfezionarsi entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dovranno prevedere:
 - a. la rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi gli eventuali interessi di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché ad ogni eventuale onere o spesa accessoria;
 - b. la rinuncia ad eventuali procedimenti giurisdizionali in itinere, ivi comprese le spese legali e accessorie, nonché la rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedura legale in relazione ai crediti oggetto dell'accordo;
 - c. il riconoscimento, in relazione all'immissione di liquidità, di uno sconto sul valore facciale del debito, nella misura non inferiore al 2,5% del valore di fattura oggetto della transazione.
- III. Di stabilire che detti accordi transattivi potranno essere conclusi anche a seguito di consultazione da parte delle singole Aziende (ASL, AO, IRCCS Pubblici) delle associazioni imprenditoriali, di partenariato e di categoria, al fine di favorire l'uniformità dei procedimenti;

- IV. Di stabilire che rimane impregiudicata l'ordinaria consecuzione nei pagamenti da effettuarsi verso i fornitori, come spettante in base alle norme regionali previste dalla L.R. n°1 del 19/2/2008 e successive modifiche e integrazioni, per chi non volesse utilizzare la procedura di transazione come prevista nel presente atto;
- V. Di stabilire che le Aziende, laddove vi sia coincidenza nella controparte debitoria (medesimo debitore/medesimo cessionario), sono tenute a svolgere attività congiunta di negoziazione con la controparte, al fine di perseguire il raggiungimento di condizioni omogenee e per accelerare la stipula degli atti di transazione; a tal proposito le singole Aziende potranno chiedere il supporto del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale che, motu proprio, provvederà a dare opportuno impulso;
- VI. Di stabilire che detti accordi transattivi vengano redatti, tenendo conto dello schema tipo di accordo, di cui in allegato, che costituisce parte integrante della presente;
- VII. Di stabilire che a detti accordi sono ammessi a partecipare tutti i fornitori di beni sanitari, beni non sanitari e servizi non sanitari, e che potranno partecipare, direttamente o per il tramite dei cessionari (in caso di credito ceduto pro soluto o pro solvendo), prioritariamente per i crediti derivanti da fatture emesse fino al 31 dicembre 2010 e successivamente per crediti derivanti da fatture emesse fino al 30/6/2011;
- VIII. Di stabilire che in detti accordi sia specificamente richiamato il titolo originario rispetto al quale è maturato il credito da parte del fornitore, nonché, quale allegato dell'accordo medesimo, venga rilasciata dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, che i crediti oggetto dell'accordo non siano stati precedentemente pagati, che detti crediti non siano stati oggetto di precedenti accordi, che non siano altresì oggetto di pegno o di altri diritti o vincoli da parte di terzi non inclusi nell'accordo sottoscritto;
- IX. Di stabilire che le ipotesi di accordo dovranno essere preventivamente sottoposte all'attenzione del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, che ne verificherà la rispondenza rispetto alle disposizioni di cui alla presente, fornendo contestuale presa d'atto;
- X. Di demandare al Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, con proprio atto, la ricognizione dei capitoli di bilancio inseriti nelle UPB delle Aree/Servizio 05.08; 05.05; 05.06; e 05.07, su cui imputare la spesa ai fini della presente, per un ammontare complessivo non inferiore a 600 M €;
- XI. Di autorizzare il dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale ad effettuare il trasferimento dei fondi necessari per l'attuazione degli accordi transattivi, a valere sui capitoli di cui al punto precedente; detta autorizzazione viene concessa anche in deroga alle vigenti assegnazioni ai Servizi Regionali delle UPB in cui sono collocati i relativi capitoli di spesa.
- XII. Di stabilire che successivamente alla presa d'atto di cui innanzi, le aziende (ASL, AO e IRCCS Pubblici) possono procedere alla sottoscrizione degli accordi di che trattasi, dandone notizia entro sette giorni al competente Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, che provvederà per competenza;
- XIII. Di stabilire che detti trasferimenti saranno effettuati secondo l'ammontare indicato nella distinta di liquidazione delle transazioni, raggruppando i trasferimenti (in numero non inferiore a dieci transazioni per volta) in modo da agevolare le procedure di trasferimento fondi;
- XIV. Di stabilire che le Aziende provvederanno all'emissione dei relativi mandati di pagamento entro e non oltre i 2 giorni lavorativi successivi al trasferimento dei fondi a ciò finalizzati, come da provvedimenti emessi dal competente Servizio Gestione Accentrata

Finanza Sanitaria Regionale, e che decorso tale termine ricade sui Direttori Generali la responsabilità di ogni eventuale addebito;

- XV. Di demandare ai Direttori Generali delle predette Aziende Sanitarie, l'obbligo di notificare al competente Servizio gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, l'avvenuto pagamento delle transazioni concluse, con copia del relativo mandato di pagamento;
- XVI. Ai sensi e per gli effetti di cui al punto IX, il perfezionamento di tali accordi avverrà attraverso il coordinamento e supporto tecnico degli uffici regionali, senza che ciò comporti alcuna prestazione di garanzia, e senza assunzione di alcun impegno diretto e/o indiretto in relazione ai pagamenti o agli accordi eventualmente sottoscritti;

XVII. Di stabilire che le modalità previste per la stipula di accordi potranno eventualmente essere applicate da parte delle singole Aziende, sino a concorrenza dei crediti vantati nei confronti della regione e a condizione che sia stata complessivamente pagata la debitoria al 31/12/2010, anche alle forniture più recenti maturate fino al 30/06/2011;

XVIII. Di demandare al Dirigente del Servizio Controlli, con atto dirigenziale, il futuro eventuale aggiornamento delle sole modalità operative di cui alla presente;

XIX. Di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P., ai sensi delle L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



R E G I O N E P U G L I A

Il Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale
(Mario AULENTA)

ALLEGATO 1 – Schema di Accordo Transattivo

ACCORDO

FRA

[Impresa]con sede legale in C.F.,
 P.IVA in persona delin qualità di
 domiciliato per la carica ove sopra (l' "Impresa")

E

AziendaVia, C.F.
 P.IVA in persona del, in qualità di
domiciliato per la carica ove sopra (l' "Azienda Sanitaria");

PREMESSO CHE

L'Impresa vanta nei confronti dell'Azienda Sanitaria crediti, come da allegata distinta Sub 1, per fatture relative a forniture di beni e/o servizi emesse sino alla data ___/___/_____ e che detti crediti non sono stati oggetto di precedenti accordi e/o transazioni;

La Regione Puglia ha approvato, con Legge Regionale n. 2 del 09/02/2011, il piano di rientro sottoscritto con il Governo nazionale ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge 311 del 23 dicembre 2004 e s.m.i. (legge finanziaria 2005) e del comma 97 art. 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) che prevede tra l'altro, l'implementazione di piani operativi di riorganizzazione, di riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario;

In tale contesto, per fare fronte alla crisi economica e finanziaria in atto, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno prevedere uno strumento per consentire l'immissione di liquidità nel settore, al fine di evitare l'aggravarsi della situazione in essere e per contribuire alla rivitalizzazione della filiera delle aziende produttrici di beni e servizi che intrattengono rapporti con il SSR.

Considerato quanto sopra e tenuto conto degli obiettivi fissati nel Piano di Rientro, è altresì interesse della Regione Puglia consentire la conclusione di accordi con i creditori delle Aziende del sistema sanitario regionale che non abbiano aderito a precedenti operazioni transattive;

Con il presente atto l'Impresa e l'Azienda Sanitaria intendono, quindi, comporre transattivamente ogni posizione di debito-credito e pretesa, anche risarcitoria, a qualsiasi titolo connessa ai Crediti nei termini e alle condizioni di seguito specificati;

A tal fine l'Azienda Sanitaria ha provveduto a identificare i Crediti secondo le modalità descritte nel presente Atto come da elenco **Allegato sub 1** al presente Accordo.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

l'Impresa e l'Azienda Sanitaria convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente Atto, l'Impresa e l'Azienda Sanitaria, facendosi reciproche concessioni, definiscono i termini e le condizioni al fine di comporre le eventuali controversie pendenti e di evitare al contempo l'insorgere di ogni eventuale ulteriore contenzioso in relazione ai Crediti identificati dall'Azienda Sanitaria e relativi a fatture emesse dall'Impresa sino al / / e non oggetto di precedenti transazioni. A tal proposito, per Credito si intende il diritto, comprensivo di accessori e diritti connessi, maturati e maturandi, relativo all'importo integrale di ciascuna fornitura, che è stato riconosciuto certo (validità del titolo di credito ai sensi di legge), liquido ed esigibile da parte dell'Azienda Sanitaria.

IN PARTICOLARE CON IL PRESENTE ATTO:

L'Impresa e l'Azienda Sanitaria danno atto dei criteri con cui è stata effettuata la ricognizione dei crediti oggetto del presente Accordo;

L'Impresa, a fronte dell'immediata disponibilità di liquidità con riferimento ai crediti oggetto del presente accordo rinuncia:

- agli interessi eventualmente maturati e maturandi;
- ad ogni eventuale contenzioso in essere, nonché ad instaurare nuovi procedimenti giurisdizionali;
- concede (per i soli accordi di tipo A) uno sconto del ____% (NON INFERIORE AL 2,5%) del valore facciale dei crediti di cui in allegato sub 1;

L'Impresa e l'Azienda Sanitaria determinano l'importo dovuto a saldo e stralcio delle pretese creditorie relative ai Crediti;

L'Impresa e l'Azienda Sanitaria, a seguito della presa d'atto di cui alla nota prot. numero ____ del __/__/__ da parte del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, della bozza di accordo fra le parti, concordano la data di pagamento;

L'Azienda Sanitaria a fronte delle concessioni da parte dell'impresa, ed in relazione all'anticipazione finalizzata di liquidità da parte della Regione Puglia, come da presa d'atto del competente ufficio regionale di cui innanzi, si impegna ad effettuare il trasferimento delle somme oggetto del presente accordo entro la data concordata.

DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO

L'Impresa e l'Azienda Sanitaria convengono di transigere le posizioni di debito-credito e le pretese, anche risarcitorie, relative ai Crediti maturati a tutto il __/__/__, nei termini e alle condizioni economiche di seguito riportate:

l'Azienda Sanitaria si impegna ad effettuare il pagamento dei Crediti di cui in allegato sub 1, per una somma complessiva di € _____ (in lettere EURO _____), a mezzo (specificare tutti gli elementi necessari per l'effettuazione del pagamento secondo quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) in un'unica soluzione con emissione dei relativi mandati di pagamento entro e non oltre il __/__/__;

l'Impresa:

accetta il pagamento delle somme di cui al precedente comma come pagamento a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa - anche a titolo di interessi legali e di mora anche contrattuali, rivalutazione monetaria, spese legali e qualsiasi ulteriore costo e/o onere ;

rinuncia ad ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore rispetto agli importi di cui al precedente comma.

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI

Dalla data di sottoscrizione del presente Atto si intendono rinunciati tutti i Procedimenti Pendenti e l'Impresa non attiverà ulteriori procedimenti. A tal fine, l'Impresa che abbia avviato procedure giurisdizionali nei confronti dell'Azienda Sanitaria e/o la Regione dovrà compiere tutti quegli atti utili o necessari per evitare che i Procedimenti Pendenti proseguano e, nel caso di procedure esecutive, che gli eventuali vincoli sui beni soggetti ad esecuzione vengano rimossi.

L'Impresa e l'Azienda Sanitaria sin d'ora si impegnano a far sì che, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del presente Atto, tutti i rispettivi procuratori consegnino le dichiarazioni di rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 68 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1934, n. 36.

EFFETTI DELL'ACCORDO

Con la sottoscrizione del presente Atto, l'Impresa, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, da un lato, e l'Azienda Sanitaria, dall'altro, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, anche per danni e per qualsivoglia ragione dipendente, connessa e/o conseguente alle prestazioni sottostanti i Crediti oggetto di transazione

Resta inteso che, a seguito l'Impresa si impegna a rimborsare all'Azienda Sanitaria entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di valuta di accredito sul proprio conto corrente qualsiasi somma che venga o sia stata per errore o comunque involontariamente alla stessa pagata dall'Azienda Sanitaria o da altri enti del sistema sanitario della Regione Puglia successivamente alla stipula del presente Accordo, manlevando altresì la Regione da qualsiasi onere sostenuto anche indirettamente dalla stessa in relazione a ciò. Qualora la restituzione di dette somme non dovesse avvenire nei termini sopra indicati, su tali somme non tempestivamente rimborsate saranno dovuti gli interessi nella misura legale.

DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'IMPRESA

L'Impresa, dichiara e garantisce all'Azienda Sanitaria che:

1. dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere il presente Atto ed ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con o in relazione a detto Atto e ad ogni altro documento ad esso collegato ed ai firmatari del presente Atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
2. ha posto in essere tutti gli atti interni necessari al fine di autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Atto e di ogni altro documento ad esso collegato in modo da assicurare che tutte le obbligazioni assunte con il presente Atto siano legittime, valide e vincolanti per la stessa, dichiarando altresì che ai medesimi fini non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni;
3. la stipulazione e l'esecuzione del presente Atto e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a:
 - (i) il suo atto costitutivo e il suo statuto;
 - (ii) leggi, norme e regolamenti ad essa applicabili;
 - (iii) contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per la stessa;
 - (iv) ovvero eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per la stessa;
4. è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderla insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporla ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente Atto ed ogni altro documento ad esso collegato.
5. I crediti oggetto del presente accordo non sono stati precedentemente pagati, non sono oggetto di diritti o vincoli da parte di terzi non inclusi nell'accordo, e che i titoli originari di credito sono giuridicamente validi: l'impresa dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

Qualora i Crediti o parte degli stessi a) siano nella titolarità di cessionari pro soluto (il/i "Cessionario/i Pro Solutum") o pro solvendo (il/i "Cessionario/i Pro Solvendo"); tali soggetti potranno partecipare al presente Atto a condizione che gli stessi abbiano acquistato i Crediti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata alle Aziende Sanitarie a mezzo Ufficiale Giudiziario, nel rispetto delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (il "R.D. n. 2440/1923") e detta notifica sia stata da queste ricevuta entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente Atto;

In tal caso i riferimenti contenuti nel presente Atto ad Imprese si dovranno intendere come riferimenti anche ai Cessionari Pro Solutum e Cessionari Pro Solvendo, ove applicabili.

6. i Crediti in relazione ai quali ha effettuato la richiesta di certificazione all'Azienda Sanitaria rappresentano il totale dei Crediti precedentemente vantati nei confronti dell'Azienda Sanitaria per fatture emesse sino al 31 dicembre 2010 non oggetto di precedenti transazioni di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori
7. L'Impresa sarà civilmente e penalmente responsabile per le dichiarazioni rese ai sensi del presente accordo che risultino non veritiere e dovrà manlevare l'Azienda Sanitaria da ogni danno o costo anche indiretto recato alle stesse in dipendenza da ciò. Le Imprese si impegnano a non cedere o trasferire a soggetti terzi i Crediti oggetto del presente Accordo. Ove l'Impresa non dovesse adempiere all'obbligo assunto ai sensi del presente Articolo, il

presente Atto si intenderà risolto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile e, conseguentemente, sarà considerato totalmente privo di efficacia tra le Parti.

SPESE

Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione del presente Atto saranno integralmente sostenuti dalla Impresa.

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere inviata all'Impresa e/o all'Azienda Sanitaria e/o alla Regione agli indirizzi, presso cui eleggono domicilio (riportare in calce i recapiti completi di indirizzo, telefono fisso e mobile, posta elettronica e ogni altro elemento utile per consentire il regolare recapito delle comunicazioni e/o della corrispondenza), ovvero ad altro indirizzo che ciascuna di esse potrà di volta in volta comunicare alle altre parti con le modalità di seguito indicate.

Ad eccezione dello scambio del presente Accordo, che potrà avvenire anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nel presente Accordo, qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione telefax con conferma di ricezione o corriere espresso, ai recapiti indicati all'Allegato 1.

VARIE

Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente Accordo debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

LEGGE REGOLATRICE

Il presente Accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e l'Azienda Sanitaria in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente Accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro competente della sede legale della Azienda Sanitaria (ASL, AOU, IRCCS Pubblico) che sottoscrive l'accordo.

